

.....N. 3486 di repertorio..... N. 2241 di raccolta.....

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre.....

29 ottobre 2024.....

In Milano, nel mio studio secondario in Piazza San Babila n. 1.....

Avanti a me dott. Alessandro Maria OTTOLINA, notaio in Meda, iscritto al Collegio notarile di Milano, ed alla presenza delle signore:.....

- COLOMBO Letizia, nata a Desio (MB) il giorno 1 febbraio 2001,.....

- DEL ZOTTO Paola Matilde, nata a Milano (MI) il giorno 10 giugno 1969,.....

entrambe domiciliate a Milano piazza San Babila n. 1, testimoni a me note ed idonee, aventi i requisiti di legge;.....

.....sono presenti:.....

- **HASSAN Silvia Laura Emmanuela**, nata a Milano (MI) il giorno 29 ottobre 1952, residente a Milano (MI), via Giovanni Cantoni n. 7,.....

Codice Fiscale HSS SVL 52R69 F205D;.....

- **SILVERS Daniele Leone**, nato a Milano (MI) il giorno 14 gennaio 1980, residente a Milano (MI), piazzale Giovanni de Agostini n. 8,.....

Codice Fiscale SLV DLL 80A14 F205A.....

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza delle testimoni,.....

.....dichiarano quanto segue:.....

1) E' costituita dai Fondatori signori HASSAN Silvia Laura Emmanuela e SILVERS Daniele Leone una Fondazione avente natura di ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 denominata:.....

"Fondazione Silvers - Ente del Terzo Settore".....

.....o in breve **"Fondazione Silvers - ETS"**.....

(di seguito anche la "Fondazione")......

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.....

2) La Fondazione opera sull'intero territorio nazionale nonché all'estero e ha sede legale in Milano e durata illimitata.....

Ai soli fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S., l'indirizzo della sede della fondazione è stabilito in Milano, viale Papiniano n. 10.....

3) La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.....

In particolare, la Fondazione intende supportare lo sviluppo di progetti ed iniziative nel settore della ricerca scientifica in campo medico - con particolare riferimento alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle patologie cardiache e in particolare delle patologie cardiache di origine genetica - effettuando erogazioni in denaro o in natura in favore di enti del Terzo settore, enti senza scopo di lucro, enti pubblici che operano in questo ambito. La Fondazione svolgerà le proprie attività di interesse generale, nei seguenti settori:.....

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera u) del D.lgs. 117/17;.....

REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO Monza e Brianza
Il 31/10/2024
N. 37291
Serie 1T
€ 200,00

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera h) del D.lgs. 117/17.

Il tutto come meglio nell'infra allegato statuto.

4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto, che - approvato dai Fondatori articolo per articolo e nella sua integrità - si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

5) La Fondazione ha durata illimitata e gli esercizi sociali vanno dal giorno 1 (primo) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

6) Ai sensi dell'allegato testo di statuto, a costituire il primo Consiglio di Amministrazione - composto in prima nomina da 5 (cinque) componenti e che resterà in carica per tre esercizi - vengono nominati:

- HASSAN Silvia Laura Emmanuela, sopra generalizzata, e

- SILVERS Daniele Leone, sopra generalizzato,

- NATALUCCI Marco, nato a Lugano (Svizzera) il giorno 7 novembre 1973, residente a 6942 Savosa (Svizzera), via Cantonale n. 43 a,

Codice Fiscale NTL MRC 73S07 Z133T;

- MORTARA Simone Fortunato, nato a Milano (MI) il giorno 15 gennaio 1980, residente a Milano (MI), via Raimondo Montecuccoli n. 41,

Codice Fiscale MRT SNF 80A15 F205T;

- "ASSOCIAZIONE MEDICA EBRAICA - ETS" con sede in Milano via Sally Mayer n. 2, codice fiscale 97041430154, dando atto i comparenti che, ai sensi dell'articolo 7.2 dello statuto allegato, l'Associazione ha già designato un rappresentante persona fisica - appartenente alla propria organizzazione - che a seguito dell'accettazione assume gli obblighi e le responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori nella persona di TURIEL Maurizio, nato a Milano (MI) il giorno 16 ottobre 1948, Codice Fiscale TRL MRZ 48R16 F205O.

La signora HASSAN Silvia Laura Emmanuela è Presidente della Fondazione.

7) Ai sensi dell'allegato statuto, viene qui nominato un Organo di Controllo in composizione monocratica, che resterà in carica per tre esercizi, nella persona del signor:

MONDOLFO Sergio, nato a Milano (MI) il giorno 16 marzo 1977, domiciliato per l'incarico a Milano (MI), via Vincenzo Monti n. 7,

Codice Fiscale MND SRG 77C16 F205I.

8) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 CTS, è stato versato dai predetti fondatori, in ragione di metà ciascuno, un conferimento in denaro di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante un bonifico bancario con valuta in data 23 ottobre 2024, a favore del mio conto corrente dedicato presso "Banca Passadore & C. S.p.A." Filiale di Milano Corso Matteotti, 7 - IBAN: IT68X0333201600000001114316. Di tale importo io notaio provvedo a fare annotazione nel prescritto Registro delle somme e dei valori nonché provvederò a versarlo all'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS, mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa fondazione intestato e che mi sarà comunicato dall'organo amministrativo della fondazione stessa.

9) Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, signori HASSAN Silvia Laura Emmanuela, SILVERS Daniele Leone, NATALUCCI Marco, MORTARA Simone Fortunato e TURIEL Maurizio - in via disgiuntiva tra loro - vengono espressamente delegati a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri enti del terzo settore".

Pertanto ciascun componente del nominato organo amministrativo tempo per

tempo in carica, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub delega anche a terzi, è delegato affinché compia tutte le attività necessarie alla richiesta di ogni codice fiscale, alla firma libera di ogni modulo e/o documentazione e/o atto nonché a compiere ogni rettifica o modifica o integrazione che l'Autorità dovesse richiedere alla fondazione in sede di iscrizione.

Agli effetti di cui sopra, ciascun componente dell'organo di amministrazione - in via disgiunta tra loro - viene altresì autorizzato ad apportare al presente atto ed al relativo statuto tutte le integrazioni, modifiche, soppressioni ed aggiunte, che venissero richieste dalle competenti Autorità (tra cui il RUNTS) senza necessità di indire l'assemblea oltre che a presentare tutte le attestazioni eventualmente omesse in sede di redazione del presente atto.

Spese imposte e tasse sono a carico della fondazione, richiamandosi l'articolo 82 del Decreto Legislativo 117/2017. Pertanto il presente atto è soggetto a imposta fissa di registro ed esente da imposta di bollo.

ATTESTAZIONE DEL NOTAIO

Dato atto del versamento come sopra effettuato a norma dell'art. 16 D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, io notaio

attesto che:

il patrimonio della fondazione costituenda non è inferiore al patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) previsto ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 117/2017, a norma del citato articolo.

Io Notaio ho dato lettura, presenti i testi, ai comparenti dell'allegato "A".

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano ed a conferma con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono alle ore 11.00.

Consta il presente di due fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati per facciate intere sei e quanto all'ultima settimana sin qui.

In originale firmato:

Silvia Laura Emmanuela Hassan

Daniele Leone Silvers

Letizia Colombo

Paola Matilde Del Zotto

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Allegato “A” al n. 3486/2241 di repertorio
STATUTO
FONDAZIONE SILVERS - ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 Ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.lgs. 117/2017, è costituita la Fondazione denominata “*Fondazione Silvers - Ente del Terzo settore*” (di seguito la “**Fondazione**”), o in breve “*Fondazione Silvers - ETS*”.
- 1.2 L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale della Fondazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Sede, Delegazioni e Uffici

- 2.1 La Fondazione ha sede in Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e acquista efficacia verso i terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2.2 La Fondazione potrà in essere le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale, ed a tal fine potranno essere costituite sedi, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Scopi e Attività di Interesse generale

- 3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 In particolare, la Fondazione intende supportare lo sviluppo di progetti ed iniziative nel settore della ricerca scientifica in campo medico - con particolare riferimento alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle patologie cardiache e in particolare delle patologie cardiache di origine genetica - effettuando erogazioni in denaro o in natura in favore di enti del Terzo settore, enti senza scopo di lucro, enti pubblici che operano in questo ambito. La Fondazione svolgerà le proprie attività di interesse generale, nei seguenti settori:
 - a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera u) del D.lgs. 117/17;
 - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera h) del D.lgs. 117/17.
- 3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - potrà
 - a) realizzare iniziative finalizzate all’erogazione di beni, denaro o servizi per finanziare attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del D.lgs. 117/17, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo - agli ambiti inerenti la ricerca scientifica, la formazione universitaria e post-universitaria, l’assistenza sociale e sociosanitaria e la tutela dei diritti umani, civili e politici;
 - b) sostenere attività di ricerca scientifica, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
 - c) promuovere e realizzare iniziative di educazione, sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;

- d) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
 - e) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - f) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
 - g) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
 - h) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - i) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.
- 3.4 La Fondazione potrà compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi - svolgendo, su decisione del Consiglio di Amministrazione e nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti e dalla normativa di settore - anche attività di natura economica, purché in via secondaria e meramente strumentale.
- 3.5 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

Articolo 4

Patrimonio - Entrate

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) da un fondo di dotazione vincolato (di seguito il **"Fondo di Dotazione"**), costituito dai conferimenti in denaro, effettuati in sede di costituzione;
 - b) dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione.
- 4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti risorse economiche:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4.1;
 - b) da eventuali apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dai fondatori;
 - e) dalle risorse delle attività di raccolta fondi;

- f) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017;
 - g) dai proventi, entrate o ricavi delle attività di interesse generale.
- 4.3 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
- 4.4 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione, salve le altre facoltà di legge.

Articolo 5

Organi

- 5.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Comitato dei Fondatori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Comitato Scientifico.
- 5.2 Ai membri dell'Organo di Controllo ed eventualmente del Comitato Scientifico potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/2017.
- 5.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Il Comitato dei Fondatori

- 6.1 Il Comitato dei Fondatori è composto:
- a) dai soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (di seguito i “**Fondatori**”);
 - b) dai soggetti (i “**Nuovi Fondatori**”) - che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di determinati beni materiali od immateriali - cui il Comitato dei Fondatori deciderà di attribuire tale qualifica.
- 6.2 Il Comitato dei Fondatori delibera sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo nonché sugli altri argomenti attribuiti dal presente statuto alla sua competenza e può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
- 6.3 Il Comitato dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo è in ogni caso necessario il voto favorevole di tutti i Fondatori.
- 6.4 Le riunioni del Comitato dei Fondatori, potranno tenersi sulla base delle modalità previste dell'articolo 9.4 del presente statuto.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

- 7.1 La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione (di seguito anche il “**Consiglio**” o il “**Consiglio di Amministrazione**”) composto da un

numero dispari di membri compresi fra 5 e 9, incluso il Presidente, nominati dal Comitato dei Fondatori.

- 7.2 Gli amministratori possono essere persone giuridiche o enti, salvo l'obbligo della persona giuridica o ente di designare un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione che assuma obblighi e responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche.
- 7.3 Qualora, per qualsiasi ragione, il Comitato dei Fondatori non proceda con la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi saranno nominati per cooptazione dal consiglio stesso.
- 7.4 I membri del Consiglio durano in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
- 7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 7.6 I membri del Consiglio di Amministrazione che non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni della Fondazione, decadono dalla carica con effetto immediato.
- 7.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il soggetto o l'organo che ha effettuato la nomina dovrà provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il consigliere di nuova nomina resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, tra l'altro, il Consiglio oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, avrà il potere di:
 - a) eleggere il Presidente della Fondazione, fra i propri membri;
 - b) redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - c) redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
 - d) approvare i progetti che dovranno essere supportati dalla Fondazione;
 - e) nominare e revocare i componenti del Comitato Scientifico;
 - f) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
 - g) deliberare sulla acquisizione di eredità, legati e donazioni;
 - h) deliberare in merito alla destinazione delle risorse della Fondazione ai sensi dell'Articolo 4 del presente statuto;
 - i) deliberare eventuali modifiche statutarie ed operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
 - j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo;
 - k) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
 - l) determinare, l'eventuale, compenso degli organi della Fondazione ed approvare i rimborsi spese;
 - m) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
 - n) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni,

- imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione delibererà sulla quota di donazione da destinare al patrimonio vincolato e a quello disponibile;
- o) determinare le modalità di attribuzione al Fondo di Dotazione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione.
- 8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- 8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 9.2 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.
- 9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo i quali, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare.
- 9.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
- 9.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 9.6 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di riunione.

Articolo 10

Presidente

- 10.1 Il Presidente della Fondazione – se non nominato dal Comitato dei Fondatori - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.
- 10.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
- 10.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 10.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 11

Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

- 11.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dal Comitato dei Fondatori.
- 11.2 Qualora per qualunque ragione il Comitato dei Fondatori non proceda con la nomina dei membri dell'Organo di Controllo, gli stessi saranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- 11.3 In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano un elenco di candidati pari al doppio del numero dei membri dell'Organo di Controllo da nominare, individuati fra soggetti in possesso di riconosciute e comprovate capacità professionali.
- 11.4 I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 11.5 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 11.6 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 luglio 2019 e s.m.i.
- 11.7 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

- 11.8 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 11.9 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita dal Comitato dei Fondatori all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Comitato dei Fondatori potrà procedere alla nomina di un revisore o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 11.10 Le riunioni dell'Organo di Controllo si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 12

Esercizio Finanziario - Bilancio

- 12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
- 12.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.5 del presente Statuto.
- 12.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 13

Comitato Scientifico

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico composto da un massimo di 20 membri, compreso il suo presidente, scelti tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza, della tecnologia e delle professioni che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca dei membri del Comitato per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.
- 13.3 Il Comitato ha un ruolo consultivo e di indirizzo, formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.
- 13.4 Le riunioni del Comitato Scientifico si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente statuto.
- 13.5 In caso di dimissioni, esclusione, permanente impedimento o decesso di un membro del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il nuovo componente resterà in

carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri.

Articolo 14 **Scioglimento**

14.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.

14.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 15 **Libri Sociali**

I libri sociali sono tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017 ed i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo amministrativo con preavviso di 3 giorni.

Articolo 16 **Clausola di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/17 e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Silvia Laura Emmanuela Hassan

Daniele Leone Silvers

Letizia Colombo

Paola Matilde Del Zotto

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Meda, data dell'apposizione della firma digitale.
File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Maria Ottolina